

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C N. 38/C (2000-2001)

Riunioni del

23 giugno 2001
30 giugno 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 37/C - RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2001

1 - APPELLO DELL'A.C. LICATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LICATA/RIBERA DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell'1.3.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 41 dell'1 marzo 2001, decidendo sul reclamo proposto dalla società Ribera che segnalava la posizione irregolare del calciatore del Licata Aruta Sossio, schierato nella gara Licata/Ribera del 28.1.2001, sul presupposto che lo stesso fosse contemporaneamente vincolato "anche" quale tecnico della società Akragas Calcio (e quindi violando le disposizioni di cui all'art. 31.2 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 N.O.I.F.), infliggeva alla società Licata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di L. 200.000; al dirigente accompagnatore Sig. Santoro Pietro la sanzione dell'inibizione fino al 15.4.2001.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'A.C. Licata sostenendo in primis come i motivi del ricorso del Ribera riguardassero esclusivamente la presunta mancanza della prescritta certificazione medica e comunque questa fosse stata spedita alla Commissione Disciplinare; quanto al presunto doppio tesseramento faceva presente come l'Aruta risultasse svincolato dalla società Akragas Calcio, giusto Comunicato Ufficiale n. 19/D della Commissione Tesseramenti, pubblicato il 12.1.2001.

Chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare di 1ª istanza.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Agli atti risulta che:

- l'Aruta Sossio è stato svincolato dall'Akragas Calcio a seguito di delibera n. 105 della Commissione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 19/D del 12.1.2001;
- in data 22.1.2001 è stato regolarmente sottoposto a visita medica dal dott. Bonvissuto Salvatore, certificato trasmesso regolarmente in copia alla Commissione Disciplinare;
- in data 27.1.2001 è stata regolarmente spedita la richiesta di tesseramento, corredata da certificato medico, dell'Aruta a favore dell'Associazione Calcio Licata;
- il presunto tesseramento dell'Aruta quale tecnico per l'Akragas Calcio è stato dichiarato nullo dalla Commissione Tesseramenti, come da Com. uff. n. 29/D del 20.4.2001.

Pertanto l'Aruta Sossio ha partecipato regolarmente all'incontro Licata/Ribera del 28.1.2001.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Licata di Licata (Agrigento), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristina il risultato conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ARUTA SOSSIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 12.1.2001)

La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata nel C.U. n. 19 - Riunione del 12.1.2001, accoglieva il reclamo del calciatore Aruta Sossio dichiarando nullo l'aggiornamento della sua posizione tesseramento n. 187051, datato 8.7.1999 a favore dell'A.C. Akragas Calcio (matr. 76548), in quanto non sottoscritto dal calciatore.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'Akragas Calcio sostenendo;

1) l'omessa valutazione di fatti rilevanti, e nella specie la testimonianza di Maria Seminara che riferiva di aver personalmente assistito alla sottoscrizione del modello di tesseramento da parte dell'Aruta;

2) violazione del diritto al contraddittorio da parte della Commissione per mancata comunicazione alla appellante dell'avvenuto deposito della "Consulenza tecnica", disposta dalla stessa Commissione, e quindi impedendo eventuali controdeduzioni.

Chiedeva pertanto, sulla base di relazione grafoscopica redatta da un proprio perito, di ritenere e dichiarava che la firma apposta nel modello di tesseramento è dell'Aruta Sossio.

L'appello è infondato e va quindi respinto.

Dagli atti è emerso che con ordinanza del 28.11.2000, pubblicata con Com. Uff. n. 14/D, la Commissione Tesseramenti delegava propri componenti per disporre perizia grafologica al fine di accertare l'autenticità o apocriefa della firma apposta dal calciatore in calce al documento di tesseramento n. 187051 datato 8.7.1999.

La perizia d'ufficio stabiliva l'apocriefa della firma.

Come giustamente osservato dai primi giudici, essendo prioritaria ed assorbente la soluzione della questione sull'autografia della sottoscrizione, ogni altra indagine risulta del tutto ultronea.

E risulta dagli atti che tutte le decisioni, anche quelle interlocutorie, adottate dalla Commissione sono state idoneamente comunicate alle parti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'Akragas Calcio di Agrigento e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'U.S. CAMPOBELLO AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA CAMPOBELLO/LICATA DELL'11.2.2001 IN RELAZIONE ALLA GARA RIBERA/LICATA DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell'1.3.2001)

L'U.S. Campobello di Campobello di Licata (Agrigento) ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso il risultato della gara Campobello/Licata dell'11.2.2001 in relazione alla gara Ribera/Licata del 28.1.2001 di cui al C.U. n. 41 dell'1 marzo 2001 del Comitato Regionale Sicilia.

Detto reclamo è chiaramente inammissibile in quanto è stata omessa la notifica alla controparte di copia dei motivi di reclamo, così come prescritto dalle vigenti norme regolamentari (art. 23 n. 5 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S., circa l'obbligo del contestuale invio di copia dei motivi alla società controparte, l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Campobello di Campobello di Licata (Agrigento) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.C. LICATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LICATA/GROTTE DEL 18.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell'1.3.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 43 del 15 marzo 2001, decidendo sul reclamo proposto dalla società F.C. Grotte che segnalava la posizione irregolare del calciatore del Licata Aruta Sossio, schierato nella gara Licata/Ribera del 28.1.2001, sul presupposto che lo stesso fosse contemporaneamente vincolato "anche" quale tecnico della società Akragas Calcio (e quindi violando le disposizioni di cui all'art. 31.2 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 N.O.I.F.), infliggeva alla società Licata la punizione sportiva della perdita della gara

con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di L. 200.000; al dirigente accompagnatore Sig. Costa Angelo la sanzione dell'inibizione fino al 22.4.2001.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'A.C. Licata sostenendo in primis come i motivi del ricorso del Ribera riguardassero esclusivamente la presunta mancanza della prescritta certificazione medica e comunque questa fosse stata spedita alla Commissione Disciplinare; quanto al presunto doppio tesseramento faceva presente come l'Aruta risultasse svincolato dalla società Akragas Calcio, giusto Comunicato Ufficiale n. 19/D della Commissione Tesseramenti, pubblicato il 12.1.2001.

Chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare di 1ª istanza. L'appello è fondato e merita accoglimento.

Si osserva che:

- l'Aruta Sossio è stato svincolato dall'Akragas Calcio a seguito di delibera n. 105 della Commissione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 19/D del 12.1.2001;
- in data 22.1.2001 è stato regolarmente sottoposto a visita medica dal dott. Bonvissuto Salvatore, certificato trasmesso regolarmente in copia alla Commissione Disciplinare;
- in data 27.1.2001 è stata regolarmente spedita la richiesta di tesseramento, corredata da certificato medico, dell'Aruta a favore dell'Associazione Calcio Licata;
- il presunto tesseramento dell'Aruta quale tecnico per l'Akragas Calcio è stato dichiarato nullo dalla Commissione Tesseramenti, come da Com. uff. n. 29/D del 20.4.2001.

Pertanto l'Aruta Sossio ha partecipato regolarmente all'incontro Licata/Grotte del 18.2.2001.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Licata di Licata (Agrigento), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristina il risultato conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO, IN PROPRIO FAVORE, QUALE TECNICO, DEL SIG. ARUTA SOSSIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 29/D - Riunione del 20.4.2001)

La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29/D nella riunione del 20.4.2001, giudicando sul ricorso del calciatore Aruta Sossio per ottenere la declaratoria di nullità del proprio tesseramento da allenatore in favore della società Akragas Calcio di Agrigento, dichiarava nulle le liste di tesseramento come allenatore n. 28199 del 25.2.2000 e n. 26332 del 27.7.2000, a nome di Aruta Sossio, nato il 5.11.1971, in favore della società Akragas Calcio di Agrigento, in quanto non sottoscritte dall'interessato; deferiva, poi, ex art. 1.1. C.G.S. l'Akragas Calcio nonché il Presidente della stessa, Sig. Alfredo Prado, in relazione agli acclarati falsi.

Si oppone a questa Commissione d'Appello Federale la società Akragas Calcio sostenendo:

- 1) il presente giudizio è comunque diverso da quello, giudicato del tutto simile dalla Commissione Tesseramenti, riguardante sempre l'Aruta Sossio, ma in qualità di allenatore e non di calciatore della Akragas Calcio;
- 2) la perizia calligrafica che dichiarava l'apocriefa della firma dell'Aruta riguardava il tesseramento come calciatore e non, come nel caso in esame, in qualità di allenatore; pertanto tale elemento non poteva trovare ingresso nel presente procedimento.

A tal proposito produceva "relazione giurata grafoscopica di parte" che concludeva nella autenticità della firma dell'Aruta sul modello di tesseramento quale tecnico.

Chiedeva pertanto di ritenere e dichiarava che la firma apposta nel modello di tesseramento quale tecnico è di Aruta Sossio; di unificare, per connessioni soggettive ed og-

gettive il presente reclamo a quello relativo alla decisione della Commissione Tesseramenti del 12.1.2001; di disporre una adeguata sanzione disciplinare nei confronti dell'Aruta Sossio.

Il reclamo è infondato e va quindi respinto.

Dagli atti è emerso che in analoga situazione, riguardante la eccepita apocriefa delle firme dell'Aruta relativa al tesseramento in qualità di calciatore - e sempre per la medesima società Akragas Calcio - la perizia d'ufficio, disposta dalla Commissione Tesseramenti, stabilisce l'apocriefa di tale firma.

E la Commissione, acquisita la suddetta perizia, rilevava ictu oculi "una evidente somiglianza tra la firma dichiarata falsa dal perito e quelle apposte sulle liste di tesseramento da allenatore, qui in contestazione; nonché l'esistenza di profili di difformità tra tutte queste firme e quella autentica del calciatore analoghi a quelli rilevati in perizia.

Il giudizio espresso dalla Commissione Tesseramenti è pienamente condivisibile, alla luce anche dei raffronti, operati da questa Commissione d'Appello Federale, fra le firme di cui alla perizia d'ufficio della Signora Laura Tosi e quella oggetto del presente procedimento.

Condivisibili gli ulteriori argomenti logici e di fatto espressi dalla Commissione Tesseramenti:

- 1) la pretestuosità delle giustificazioni fornite dalla Akragas Calcio per il mancato utilizzo dell'Aruta in qualità di allenatore;
- 2) l'Aruta ha proposto reclamo alla Commissione Tesseramenti per l'annullamento del tesseramento come calciatore il 4.9.2000: e quindi in epoca successiva al presunto secondo tesseramento come allenatore;
- 3) non avrebbe senso che l'Aruta, come calciatore, agendo con il fine di interrompere ogni rapporto con la società, avrebbe "dimenticato" di impugnare il tesseramento come tecnico; la qual cosa lo avrebbe comunque tenuto legato alla società Akragas Calcio.

Pertanto, l'unica spiegazione plausibile è che l'Aruta non fosse nemmeno a conoscenza delle liste di tesseramento come allenatore, perché mai sottoscritte.

Alla luce di tali considerazioni emerge, con certezza, che tali firme sono apocriefe.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'Akragas Calcio di Agrigento e dispone l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'A.S. VIAGRANDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIAGRANDE CALCIO/MISTERBIANCO DEL 29.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001)

7 - APPELLO DELL'U.S. CAMARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MISTERBIANCO/CAMARO DEL 19.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001)

8 - APPELLO DELL'A.S. TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TAORMINA/MISTERBIANCO DEL 5.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 4.5.2001)

Con ricorsi inoltrati nel periodo intercorrente dall'ottobre 2000 al febbraio 2001 otto società partecipanti al Campionato di Eccellenza Girone B del Comitato Regionale Sicilia investivano la Commissione Disciplinare per denunciare la posizione irregolare del calciatore Bua Davide, schierato in campo dall'A.C. Misterbianco nelle partite disputate con le ricorrenti.

La Commissione Disciplinare, dopo esperiti accertamenti anche a mezzo dell'Ufficio Indagini, riuniva i ricorsi e li rigettava.

Avverso tale delibera hanno proposto gravame a questa C.A.F. l'A.S. Viagrande Calcio, l'U.S. Camaro e l'A.S. Taormina: ciascuna delle società appellanti rinnova la richiesta

di applicazione a carico dell'A.C. Misterbianco della punizione sportiva della perdita della gara con loro disputata per la ritenuta irregolarità del tesseramento del calciatore Bua Davide che vi aveva preso parte.

Resiste con memorie difensive la Società Misterbianco, ribadendo le argomentazioni già svolte davanti ai primi giudici.

Sussistendo evidenti motivi di connessione il Collegio ha disposto in via preliminare la riunione dei procedimenti.

Gli appelli non hanno fondamento.

È documentato in atti il tesseramento del calciatore Bua Davide a favore dell'A.C. Misterbianco (comunicazione dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, tabulato della F.I.G.C. con l'elenco dei calciatori in forza alla società), sicché la sua posizione deve considerarsi regolare.

D'altra parte la società di provenienza del Bua (S.S. Viagrande Calcio), unica legittimata a farlo, non risulta avere proposto alcun reclamo al riguardo alla competente Commissione Tesseramenti.

La partecipazione del calciatore alle gare contestate deve, pertanto, considerarsi legittima, come esattamente è stato affermato nella decisione appellata.

Tanto basta a respingere i reclami, restando preclusa ogni altra eccezione sollevata dalla resistente.

Le tasse di reclamo devono essere incamerate.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Viagrande Calcio di Zafferana Etnea (Messina), dall'U.S. Camaro di Messina e dall'A.S. Taormina di Taormina (Messina), così decide:

- respinge i reclami;
- ordina incamerarsi le tasse versate.

9 - APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL VICE ALLENATORE COCCIA MARIANO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FERMANA/GIULIANOVA DEL 10.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001)

Oggetto del reclamo è la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (Comunicato Ufficiale n. 186/C del 21 marzo 2001) nella parte in cui, provvedendo sul deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto la squalifica fino a tutto il 31.12.2001 nei confronti del vice allenatore Mariano Coccia.

Sono due i motivi di gravame.

Con il primo di essi si eccepisce la formazione del giudicato sul presupposto che lo stesso fatto addebitato al Coccia, sarebbe stato già giudicato dal Giudice Sportivo con provvedimento del 12.12.2000, divenuto definitivo per non essere stato lo stesso impugnato.

Con il secondo motivo, si chiede una congrua riduzione della sanzione.

Entrambi i motivi non possono essere accolti.

Non è esatto, infatti, che il Giudice Sportivo abbia già giudicato il Coccia Mariano per la violazione dell'articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva e specificatamente "per avere tentato di aggredire il direttore di gara al rientro negli spogliatoi".

Dal documento acquisito (fl. 63) risulta invece che il provvedimento è stato emesso esclusivamente nei confronti della Fermana Calcio Spa, quale oggettivamente responsabile dei fatti commessi in occasione della partita Fermana/Giulianova del 10.12.2000 e giudicando esclusivamente sulle segnalazioni fatte dal Direttore di gara Sig. Tonin Aldo, con il referto relativo.

Pur essendovi in detto documento un riferimento all'allenatore in seconda, peraltro agevolmente identificabile, alcun provvedimento a carico del "presunto tesserato" veniva pronunciato, a differenza di quanto avvenuto, invece, nei confronti della Società, la cui responsabilità oggettiva veniva sanzionata con una ammenda di L. 5.000.000 riferita al comportamento dei propri sostenitori ed a quello "dell'individuo che sostava indebitamente nel recinto di gioco" e che, secondo il rapporto del Direttore di gara, aveva tentato di aggredire quest'ultimo dopo aver profferito contro di lui espressioni offensive.

La Commissione Disciplinare, è stata poi investita del giudizio, a seguito del deferimento, disposto dal Procuratore Federale su referto del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, Sig. Salvatore Paolo, che, nell'esercizio della sua funzione, aveva rilevato il fatto del tentativo di aggressione e si era incaricato di segnalare l'autore dello stesso.

Non essendovi alcun dubbio sulla identificazione e, quindi, sulla attribuibilità del fatto al Coccia, peraltro implicitamente ammesso, posto che con i motivi si deduce solo l'improcedibilità per precedente giudicato, si tratta di stabilire se effettivamente questo si sia formato o meno.

È di elementare cognizione che il giudicato non si formi sul fatto, ma sull'autore di esso.

Il Coccia non è stato giudicato dal Giudice Sportivo cui si può solo ascrivere di avere omesso di accertare le generalità dell'individuo che aveva tentato di aggredire l'arbitro per poi procedere alla sua incriminazione.

Se Coccia fosse stato giudicato, certamente la Commissione Disciplinare avrebbe preso la stessa decisione che ha pronunciato nei confronti della società e cioè "il non luogo a procedere... in quanto già sanzionata dal Giudice Sportivo".

Non merita accoglimento nemmeno il motivo subordinato e cioè quello con cui si chiede una congrua riduzione della sanzione.

Il fatto riveste carattere di gravità, la cui entità non può essere attenuata dall'invocato atteggiamento "dell'intervento di un dirigente della Fermana".

Questo atteggiamento va posto ed è stato posto a titolo di attenuazione della sanzione a favore della società e non anche del Coccia, il quale, molto probabilmente, solo per essere stato trattenuto si è limitato al tentativo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Fermana Calcio di Fermo (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DELLA POL. VIRTUS VILLAURBANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLAI/VIRTUS VILLAURBANA DEL 18.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 41 del 3.5.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Allai/Virtus Villaurbana disputatasi il 18.3.2001 nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone D, rigettava il reclamo presentato dalla Polisportiva Virtus Villaurbana, con il quale si era chiesta la "vittoria a tavolino" perché il Direttore di gara avrebbe consentito la sostituzione di un calciatore già espulso, e confermava il risultato conseguito sul campo di gara (Com. Uff. n. 36 del 29 marzo 2001).

Avverso tale decisione proponeva reclamo la Polisportiva Virtus Villaurbana, chiedendo nuovamente la "vittoria a tavolino".

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 3 maggio 2001, rigettava il predetto reclamo.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la Polisportiva Virtus Villaurbana insistendo nella richiesta della "vittoria a tavolino".

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. Da tali atti non emerge una situazione quale quella rappresentata

dalla reclamante a sostegno della propria richiesta, viene, anzi, affermato con chiarezza che l'espulsione del calciatore della Pol. Allai è avvenuta dopo la sua sostituzione. La società, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della decisione assunta nei precedenti gradi di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Polisportiva Virtus Villaurbana di Villaurbana (Oristano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'U.S. SCALAMBRA SERRONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2002 INFLITTA AL CALCIATORE PITOCOCO MIRCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 80 del 10.5.2001)

Il Presidente della Unione Sportiva Scalambra/Serrone ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che, accogliendo parzialmente il ricorso avanzato avverso la decisione del Comitato Provinciale di Frosinone (Comunicato Ufficiale n. 27 del 5 aprile 2001), ha ridotto la squalifica inflitta al calciatore Pitocco Mirco fino al 31.10.2002, anziché al 31.10.2003.

Con i motivi, la cui genericità non consente di stabilire, se il ricorrente voglia attribuire al contenuto del supplemento di referto del Direttore di gara, efficacia discriminatoria totale o parziale, in sostanza si chiede una riduzione della sanzione.

La sanzione inflitta è giusta e, soprattutto congrua, se si ha riguardo allo spessore della condotta posta in essere dal calciatore.

Il Direttore di gara ha confermato il proprio referto nella parte in cui sancisce il fatto grave di essere stato ingiuriato e colpito con un calcio alla caviglia in uno ad uno spintone.

L'aver con il supplemento del rapporto attribuito al calciatore una finalità di non nuocere fisicamente nonché una motivazione dello stesso gesto è fatto già giudicato ed apprezzato, forse con eccessiva generosità dalla Commissione Disciplinare per cui un'ulteriore riduzione non può essere accordata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Scalambra Serrone di Frosinone e dispone incamerarsi la relativa tassa.

12 - APPELLO DEL F.C. INTERNAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCIANISE/INTERNAPOLI DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 208 del 18.5.2001)

13 - APPELLO DEL G.S. MARCIANISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARCIANISE/INTERNAPOLI DEL 25.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 208 del 18.5.2001)

Il F.C. Internapoli proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale e chiedeva l'assegnazione della vittoria "a tavolino" per la gara disputata il 25 marzo 2001 con il G.S. Marcianise, deducendone l'irregolare svolgimento a causa delle violenze e minacce subite dai propri tesserati prima dell'incontro.

Il reclamo veniva respinto: il Giudice adito convalidava il risultato di 1-1 conseguito in campo e sanzionava la soc. Marcianise con la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di L. 5.000.000 più diffida.

La decisione veniva impugnata da entrambe le società.

Il G.S. Marcianise chiedeva la revoca delle sanzioni e in subordine la riduzione dell'ammenda, mentre il F.C. Internapoli insisteva nella richiesta di applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in capo alla controparte.

Con delibera apparsa sul Comunicato Ufficiale n. 208 pubblicato il 18 maggio 2001 la Commissione Disciplinare, riuniti i procedimenti, respingeva entrambi i reclami.

Anche questa decisione è stata oggetto di impugnazione da parte delle due società interessate, da trattarsi congiuntamente per connessione oggettiva.

Peraltro il G.S. Marcianise, dopo aver ritualmente preannunciato il ricorso con richiesta di copia degli atti ufficiali, faceva pervenire dichiarazione di rinuncia; l'appello deve, di conseguenza, dichiararsi inammissibile e disporsi l'incameramento della tassa.

Quanto al gravame della società Internapoli il Collegio non rinviene motivi idonei a sovvertire le decisioni conformi del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare.

Indubbiamente il comportamento dei sostenitori locali (e anche di un addetto all'ingresso dell'impianto sportivo, secondo quanto refertato dal Commissario di campo) è stato riprovevole e meritevole di sanzioni, anche più gravi di quelle inflitte dal Giudice Sportivo.

Peraltro deve ribadirsi che l'aggressione subita dai tesserati dell'Internapoli non ha influito decisamente sul regolare svolgimento della gara. Questa si è sviluppata in condizioni che si possono definire normali, del che fanno fede gli atti ufficiali: la società ospitata è passata per prima in vantaggio e sono stati adottati provvedimenti disciplinari (ammonizioni ed espulsioni) nei confronti di calciatori delle due squadre, senza che la terna arbitrale abbia segnalato intemperanze del pubblico.

In conseguenza della brutale aggressione subita prima dell'inizio dell'incontro un calciatore dell'Internapoli venne accompagnato all'Ospedale di Caserta per gli accertamenti del caso e quindi non fu possibile utilizzarlo in campo; ricorre quindi il caso previsto dalla seconda parte dell'art. 7 n. 1 C.G.S., cioè la sola alterazione al potenziale atletico della squadra, il che comporta l'adozione di sanzioni a carico della società responsabile, quali quelle decise dal Giudice Sportivo, ma esclude la punizione sportiva della perdita della gara.

Dal rigetto dell'appello consegue l'ordine di introito della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal F.C. Internapoli di Napoli e dal G.S. Marcianise di Marcianise (Caserta), così decide:

- respinge il reclamo proposto dal F.C. Internapoli;
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal G.S. Marcianise;
- ordina incamerarsi le relative tasse.

14 - APPELLO DELL'A.C. AURORA SARMEDE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DAL CIN DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 47 del 16.5.2001)

L'A.C. Aurora Sarmede di Sarmede (Treviso) propone reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 in data 16 maggio 2001, che infliggeva al calciatore Dal Cin Daniele la sanzione della squalifica fino al 30.4.2002 e alla società la sanzione dell'ammenda di L. 500.000.

L'attuale impugnazione è però inammissibile sia per quanto concerne l'ammenda inflitta alla società, sia per quanto concerne la sanzione irrogata al calciatore, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S..

Trattandosi infatti di sanzione pecuniaria e di squalifica di tesserato che non supera i dodici mesi non è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello Federale.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.C. Aurora Sarmede di Sarmede (Treviso) e dispone incamerarsi la tassa versata.

15 - RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 24.2.2002 INFLITTA AL SIG. LAGINESTRA CANIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 36 del 29.3.2001)

Il Commissario Straordinario della F.I.G.C. ha proposto ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 28 marzo 2001, con cui la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata ha ridotto l'inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Laginestra Canio della soc. Sporting Genzano, dal 25.2.2004 al 24.2.2002, chiedendo il ripristino dell'originale sanzione o, in subordine, una minore riduzione della sanzione.

I fatti si riferiscono alla gara del 25 febbraio 2001 del Campionato di Eccellenza fra la "Sporting Genzano" e la "Sporting Avigliano", nel corso della quale (esattamente al 23° del secondo tempo) il dirigente Laginestra del Genzano, entrato sul terreno di gioco senza esserne autorizzato, sopraggiungeva alle spalle del Direttore di gara che stava prendendo provvedimenti disciplinari nei confronti di un calciatore della società Genzano e lo colpiva con un forte pugno sulla guancia destra provocandogli arrossamento, gonfiore ed intenso dolore.

Tutto ciò risulta dal referto arbitrale ribadito integralmente dal Direttore di gara in sede dibattimentale, con opportune precisazioni che tolgono ogni dubbio circa la natura e la volontarietà della condotta del Laginestra.

Il fatto, pertanto, si appalesa di notevole gravità, data anche la funzione del Laginestra, dirigente del Genzano e pertanto tenuto ad un comportamento esemplare.

La misura della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare ben commisurata e pertanto deve essere ripristinata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., ripristina la decisione del Giudice Sportivo che infliggeva al Sig. Laginestra Canio la sanzione dell'inibizione fino al 25.2.2004.

16 - APPELLO DEL CALCIATORE BONINI CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 47 del 17.5.2001)

Il calciatore Bonini Christian della società Almas di Roma ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di cui al C.U. n. 47 del 17 maggio 2001, con la quale è stata confermata la squalifica per otto mesi al Bonini inflitta dal Giudice Sportivo, per i fatti avvenuti nel corso della gara Albalonga/Almas del 25.4.2001.

Ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., tale sanzione non è impugnabile in quanto inferiore a dodici mesi; conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Bonini Christian e dispone incamerarsi la tassa versata.

17 - APPELLO DELL'U.S. CIGLIANO SEZIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MOZZATO ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 46 del 17.5.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale del Piemonte-Valle d'Aosta, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara U.S. Cigliano Calcio/Livorno Ferraris

disputatasi il 24.3.2001 nell'ambito del Campionato Juniores, Girone A, adottava, tra l'altro, il provvedimento della squalifica fino al 31.3.2004 del calciatore Mozzato Alberto (Com. Uff. n. 30 del 29 marzo 2001).

Avverso tale decisione proponeva reclamo l'U.S. Cigliano Calcio, chiedendo la revoca della squalifica o, in subordine, la riduzione della stessa.

La Società ricorrente si doleva della sanzione irrogata al calciatore Alberto Mozzato, per essere risultato responsabile di una violenta aggressione fisica in danno dell'arbitro.

Il Mozzato, infatti, veniva raggiunto dalla squalifica del Giudice Sportivo in quanto ritenuto responsabile dal Direttore di gara di una violenta aggressione compiuta in suo danno a seguito del fischio di un calcio di rigore in favore degli avversari del Cigliano.

In particolare, il Direttore di gara, nel dettagliato supplemento di rapporto della gara Cigliano/Livorno Ferraris del 24.3.2001, dopo aver descritto di aver subito una duplice aggressione, specificava che... pur non essendo in grado di riconoscere il giocatore che mi aveva colpito con il calcio, lo ero nel riconoscere colui che mi aveva spintonato, in quanto un attimo prima mi ero voltato e lo avevo scorto con le braccia allungate mentre si accingeva a spingermi. Si trattava del giocatore n. 3 Mozzato Alberto... appena ripresomi e rialzatosi da solo notavo che in mio soccorso era giunto il G.L. della società Cigliano... che mi aiutava a rientrare negli spogliatoi. Nel tragitto, il giocatore che mi aveva aggredito, il n. 3 Alberto Mozzato, mi seguiva proferendo frasi di protesta e veniva trattenuto a stento dal proprio capitano.

Tali affermazioni avevano convinto il Giudice Sportivo ad irrogare la sanzione indicata in epigrafe, avverso la quale aveva proposto il reclamo la società di appartenenza del Mozzato.

Nel reclamo la ricorrente faceva principalmente appello alla genericità ed indeterminazione del rapporto arbitrale che, invece, a giudizio del Giudice Sportivo andava condiviso.

Del resto, la tesi dell'errore di persona avanzata dalla società non convinceva, proprio in considerazione della assoluta perentorietà delle affermazioni molteplici e coerenti del Direttore di gara.

La squalifica del Mozzato veniva pertanto confermata, ed il ricorso relativo rigettato con decisione pubblicata nel Com. uff. n. 46 del 17 maggio 2001.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l'U.S. Cigliano Sezione Calcio chiedendo la revoca della squalifica per errore di persona.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale, nei quali si identifica il Mozzato quale autore del fallo ai danni del Direttore di gara, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. La società, d'altra parte, non porta elementi nuovi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Cigliano Sezione Calcio di Cigliano (Vercelli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

18 - APPELLO DELL'U.S. CIGLIANO SEZIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005, INFLITTA AL CALCIATORE SCHILIRÒ ROSARIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 46 del 17.5.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara U.S. Cigliano Calcio/Livorno Ferraris disputatasi il 24.3.2001 nell'ambito del Campionato Juniores, Girone A, adottava il provvedimento della squalifica fino al 31.3.2005 del calciatore Schilirò Rosario, in quanto capitano responsabile di un atto di violenza a danno dell'Ufficiale di gara compiuto da un calciatore della sua squadra non individuato (Com. Uff. n. 32 del 12 aprile 2001).

Avverso tale decisione proponeva reclamo l'U.S. Cigliano Calcio, chiedendo la revoca della squalifica o, in subordine, la riduzione della stessa.

La Società ricorrente si doleva della sanzione irrogata al calciatore Alberto Schilirò, per la mancata collaborazione con gli organi di Giustizia Sportiva nell'individuazione del responsabilità di una gravissima aggressione fisica compiuta in danno dell'arbitro da un calciatore della Società Cigliano rimasto ignoto.

Infatti, nel corso della partita il Direttore di gara veniva colpito da un calcio al fianco destro mentre era immobile a terra per il dolore e lo stordimento provocato da un precedente gesto di violenza.

Con riferimento alla posizione dello Schilirò, la Società Cigliano inviava agli organi di Giustizia Sportiva una nota con cui precisava che nessun loro giocatore aveva colpito l'arbitro quando questi era a terra.

Di conseguenza veniva irrogata la squalifica del capitano per le motivazioni già riassunte.

Con riferimento a tale reclamo, il Vice Presidente Corgnati, sentito dalla Commissione Disciplinare, affermava che la versione resa dall'arbitro non era credibile, che un calcio violento all'addome non poteva essere dimenticato poi al Pronto Soccorso, non risultando lo stesso dal referto.

Insisteva pertanto il Corgnati per la revoca della sanzione ovvero, richiamandosi al contenuto del reclamo, per la riduzione della stessa. La Commissione Disciplinare riteneva di dover rigettare il ricorso della Società con riferimento alla posizione di Schilirò, essendo la decisione del Giudice Sportivo immune da censure, sia in punto responsabilità che in punto di trattamento sanzionatorio.

La squalifica dello Schilirò veniva pertanto confermata, ed il ricorso relativo rigettato con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 46 del 17 marzo 2001.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l'U.S. Cigliano Sezione Calcio chiedendo la revoca della squalifica o, in subordine, la riduzione della stessa.

Il ricorso può trovare parziale accoglimento.

L'art. 5, secondo comma, C.G.S. prevede, infatti, che "il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile... dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuto da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto".

Nel caso di specie si sono verificati più atti di violenza a danno degli ufficiali di gara e solo per alcuni è stato individuato l'autore. Per quello in questione, in particolare, l'individuazione non è stata possibile e, pertanto, ne risponde il capitano della squadra.

In ordine alla congruità della sanzione, questa Commissione, in considerazione dell'entità dei fatti avvenuti, ritiene che essa possa essere determinata nella squalifica a tutto il 31.3.2003.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Cigliano Sezione Calcio di Cigliano (Vercelli), riduce al 31.3.2003 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Schilirò Rosario. Ordina restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 38/C - RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2001

1 - APPELLO DELL'U.S. SAN PRISCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS P.P./S. PRISCO DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 56 del 15.2.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 56 del 15 febbraio 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo interposto dalla soc. Virtus P.P. (che lamentava la irregolare partecipazione del calciatore Carlo Minaudo alla gara Virtus P.P./S. Prisco, disputata il 21.1.2001 per il Campionato di Eccellenza) avendo accertato che il medesimo era stato per il terzo anno consecutivo trasferito a titolo temporaneo, in violazione dell'art. 101 comma 1 N.O.I.F., dalla società di appartenenza, non essendo quindi legittimato all'impiego da parte della soc. S. Prisco. Conseguentemente, applicava a carico di quest'ultima la punizione sportiva della perdita della gara.

Avverso tale delibera ricorreva a questa Commissione d'Appello la società punita, la quale sosteneva che per mero errore materiale il modulo di trasferimento del Minaudo era stato compilato a titolo temporaneo, laddove l'intendimento delle parti interessate era che si trattasse di cessione definitiva. Per chiarire tale situazione, era stato proposto ricorso alla Commissione Tesseramenti, che avrebbe dovuto accertare la realtà della variazione di tesseramento.

Era quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata, con ripristino del risultato acquisito sul campo.

L'appello è fondato.

Nelle more del procedimento, la Commissione Tesseramenti - con delibera pubblicata nel C.U. n. 31 - Riunione del 17.5.2001 - ha dichiarato che il tesseramento del Minaudo è avvenuto a titolo definitivo in favore della soc. S. Prisco e che quindi non rientra nella previsione dell'art. 101 comma 1 N.O.I.F.; da ciò consegue la regolare partecipazione del tesserato alla gara in esame. Deve dunque annullarsi la decisione impugnata, con ripristino del risultato di gara acquisito sul campo.

Va restituita la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. S. Prisco di San Prisco (Caserta), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RECLAMO AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG. BENVENUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASSETTI BRUNO E GHELFI GIULIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA CASALESE S.R.L. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 25 del 18.1.2001)

Il Procuratore Federale ha proposto ricorso per revocazione della delibera di inammissibilità del suo appello avverso il proscioglimento degli ex dirigenti della società Casalese S.r.l. Benvenuti Davide, Visioli Sergio, Daina Mario, Mazzini Ambrogio, Maroli Paolo, Parri Telesforo, Casetti Bruno e Ghelfi Giuliano, incolpati di violazione dell'art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F., pronunciato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale

Emilia-Romagna (Com. Uff. n. 25 del 18 gennaio 2001), emessa da questa C.A.F. per tardività della presentazione (vedasi Com. Uff. n. 21/C del 2 marzo 2001).

Il ricorso è stato deliberato in punto di ammissibilità da questa Commissione (Com. Uff. n. 30/C del 4.5.2001), che ha poi disposto ulteriori accertamenti, in esito ai quali l'appello appare fondato e deve essere accolto.

Ai deferiti di cui sopra era stato contestato di avere amministrato la società Casalese nel biennio precedente la dichiarazione del suo fallimento, incorrendo così nella sanzione prevista dal citato art. 21; la Commissione Disciplinare aveva peraltro rilevato che costoro erano cessati dalla carica amministrativa il 12.6.1996, mentre il fallimento era stato dichiarato l'11.7.1998 e quindi oltre il biennio prescritto.

A proposito del ricorso per revocazione deve rilevarsi che la tardività della presentazione dell'appello ordinario era stata ritenuta da questa Commissione sulla base della data di ricezione della comunicazione della delibera impugnata, a mezzo di un fax non corrispondente a quello dell'Ufficio di Procura Federale; da qui l'evidente errore di fatto che ha poi consentito di valutare ammissibile il ricorso per revocazione. Infondata è la tesi di originaria inammissibilità dell'appello del Procuratore Federale, avanzata dai deferiti con memoria difensiva, in quanto erroneamente basata sul presupposto che il preannuncio telegrafico dovesse essere fatto nei tre giorni dalla pubblicazione della decisione sul bollettino del Comitato Regionale, anziché - come invece corretto, trattandosi di decisione adottata su deferimento - dalla comunicazione delle parti interessate (termine rispetto al quale l'appello è tempestivo ex art. 27 comma 2 C.G.S.).

Nel merito deve osservarsi che il biennio antecedente alla declaratoria di fallimento, che fonda la responsabilità degli amministratori, non deve calcolarsi con riferimento alla data della loro cessazione dall'incarico, bensì, ai sensi dell'art. 37 N.O.I.F., da quella della avvenuta comunicazione all'Ente federale, rispetto alla quale tale cessazione assume efficacia nell'ambito sportivo.

Dall'indagine che questa C.A.F. ha effettuato presso il competente Comitato, è emerso che la comunicazione prescritta dall'art. 37 ora citato non è mai avvenuta, il che impedisce di ritenere - a prescindere dalla efficacia dichiarata della trascrizione della cessazione dagli incarichi solo il 16.7.1996, ovvero dopo il fallimento - che gli effetti in ambito federale della cessazione esonerino i deferiti dalla loro responsabilità.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F., deve applicarsi nei confronti di tutti costoro la sanzione della preclusione alla assunzione di qualunque incarico nell'ambito della F.I.G.C..

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge ai Sigg. Benvenuti Davide, Visioli Sergio, Daina Mario, Mazzini Ambrogio, Maroli Paolo, Parri Telesforo, Casetti Bruno e Ghelfi Giuliano la sanzione della preclusione di cui all'art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F..

3 - APPELLO DEL CALCIATORE GIORDANO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com.ti Uff.li nn. 63 del 21.3.2001 e 82 del 17.5.2001)

La S.S. CASC Italcario proponeva rituale reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio chiedendo che venisse inflitta alla società Rayo Galliano la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato di 3ª Categoria disputata l'11 febbraio 2001 per avervi fatto partecipare con il n. 4 nella distinta il calciatore Giordano Paolo (che era squalificato) sotto le mentite spoglie di Gordiani Francesco, utilizzando un documento di identità alterato nella fotografia.

Trasmessi gli atti all'Ufficio Indagini il Giordano veniva interrogato e ammetteva senza remore l'addebito, dichiarandosi pentito e sostenendo di avere contraffatto il documento per completare il numero dei calciatori da schierare nell'incontro.

Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 82 del 17 maggio 2001 la Commissione Disciplinare squalificava il Giordano per cinque anni, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza nei ranghi della F.I.G.C..

Il calciatore punito ha proposto appello invocando la riduzione della squalifica.

Ritiene la Commissione che il gravame diretto a contenere in termini di equità la misura della sanzione possa trovare accoglimento.

Valutati tutti gli elementi del caso, segnatamente il comportamento osservato dal calciatore davanti all'inquirente, il suo pentimento e la motivazione del pur grave gesto compiuto, tenuto altresì conto della misura delle squalifiche inflitte, in casi di passaporti irregolari, a calciatori professionisti, punizione adeguata si ritiene quella della squalifica a tutto il 30 giugno 2002.

Si dispone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Giordano Paolo, revoca la proposta di preclusione e riduce al 30.6.2002 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLI DELLA S.S. POTENZA PICENA E DEL SIG. CARESTIA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 A QUEST'ULTIMO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001)

5 - APPELLO DEI SIGG.RI SAGRINI COSTANTINO E MANCINELLI FLORINDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 LORO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001)

6 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SANGIUSTESE CALCIO E DELLA S.S. POTENZA PICENA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001)

Il Procuratore Federale, in data 22.2.2000, deferiva avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Mancinelli Florindo, dirigente della Sangiustese Calcio, Sagrini Costantino, allenatore della stessa Società, Carestia Franco, dirigente della S.S. Potenza Picena, nonché la Sangiustese Calcio e la S.S. Potenza Picena, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, della violazione dell'art. 2 comma 1 C.G.S., per un'ipotesi di illecito sportivo relativo alla gara Sangiustese/Potenza Picena, disputata il 27.4.1998 nell'ambito di un torneo regionale per Allievi organizzato dal Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Si contestava agli incolpati di aver preso accordi, prima della gara suddetta, finalizzati ad alterare il regolare svolgimento della stessa, per ottenere un risultato vantaggioso per entrambe le squadre ai fini della qualificazione alla fase successiva del torneo, tenuti conto della loro posizione in classifica.

Per inciso, il procedimento in questione era stato preceduto da altro deferimento, inoltrato dal Procuratore Federale in data 5.2.1999 in seguito al quale la Commissione Disciplinare aveva emesso delibera, pubblicata sul C.U. n. 42 del 22 aprile 1999. In sede di appello contro tale decisione, la C.A.F. aveva dichiarato - con delibera 27.1.2000 pubblicata su C.U. n. 20/C - la nullità del procedimento avanti alla Commissione Disciplinare per violazione dell'art. 30 n. 2 C.G.S..

In seguito al nuovo deferimento la Commissione Disciplinare, dopo aver sospeso il procedimento in attesa di conoscere la motivazione della C.A.F. con successiva delibera dell'11.1.2001 infliggeva a Mancinelli Florindo, Sagrini Costantino e Carestia Franco la sanzione dell'inibizione per tre anni ciascuno e alle Società Sangiustese Calcio e S.S. Potenza Picena la sanzione dell'ammenda di L. 3.000.000 ciascuna.

Proponevano appello gli incolpati e la C.A.F., con decisione assunta nella riunione del 22.3.2001 pubblicata sul C.U. n. 24/C, annullava l'impugnata delibera ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per la rinnovazione del procedimento.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 47 del 31 maggio 2001, infliggeva ai Sigg. Mancinelli Florindo, Sagrini Costantino e Carestia Franco, ai sensi dell'art. 2 n. 4 C.G.S., la sanzione dell'inibizione per anni tre ciascuno, con detrazione del periodo di inibizione complessivamente già scontato di mesi undici e giorni dieci; dichiarava invece non doversi procedere nei confronti delle Società per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 3 C.G.S..

Avverso tale decisione hanno interposto appello, con separati atti, la S.S. Potenza Picena ed il Sig. Franco Carestia, i Signori Sagrini Costantino e Mancinelli Florindo avverso le sanzioni loro rispettivamente inflitte ed il Procuratore Federale, avverso il proscioglimento della Sangiustese Calcio e della S.S. Potenza Picena per intervenuta prescrizione.

Gli appellanti Sagrini e Mancinelli riaffermavano, in via pregiudiziale, la fondatezza dell'istanza di ricusazione dei Giudici di primo grado e sostenevano che essi avrebbero avuto il dovere di astenersi, essendo evidente la loro prevenzione nei confronti degli incolpati.

Sempre in via pregiudiziale, riproponevano l'eccezione di nullità del procedimento per violazione del principio del ne bis in idem. Nel merito, sostenevano l'erroneità della decisione impugnata per infondatezza dell'accusa e mancanza di prova in ordine all'illecito contestato.

La S.S. Potenza Picena e Carestia Franco eccepivano anch'essi la nullità del procedimento per violazione del divieto di bis in idem e per irregolare instaurazione del contraddittorio con lesione del diritto di difesa dei deferiti; nel merito, sostenevano l'infondatezza dell'accusa, l'inconsistenza degli indizi di colpevolezza contestati e la conseguente ingiustizia della decisione impugnata.

Il Procuratore Federale rilevava che la declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti della Società era frutto di errata interpretazione dell'art. 13 nn. 2-3 C.G.S. in quanto, risalendo la data di apertura dell'inchiesta al 14.5.2001, le infrazioni disciplinari in questione si sarebbero prescritte, tenutosi conto del prolungamento dei termini ex art. 13 n. 3 C.G.S., soltanto in data 30.6.2001.

La Società Sangiustese Calcio, con memoria di controdeduzioni 11.6.2001, eccepiva l'inammissibilità dell'appello del Procuratore Federale per tardività della sua presentazione in relazione all'abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo e amministrativo disposta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 36 del 28 marzo 2001. Nel merito contestava la fondatezza dell'appello del Procuratore Federale.

I ricorsi devono essere riuniti per connessione oggettiva, concernendo gli stessi fatti di illecito sportivo.

L'appello proposto dal Procuratore Federale va dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente rispetto al termine di tre giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale di competenza, introdotto con il C.U. n. 36. Infatti, la delibera della Commissione Disciplinare è stata pubblicata il 31 maggio 2001, per cui il termine scadeva il 3 giugno 2001, con spostamento al giorno successivo, 4 giugno, essendo il 3 festivo.

L'appello del Procuratore Federale, redatto il 6 giugno 2001, è quindi tardivo.

Gli appelli proposti dalle altre parti sono infondati e debbono essere respinti.

Sulle eccezioni pregiudiziali la C.A.F. osserva che nel procedimento di primo grado non si è verificata alcuna violazione del principio del contraddittorio o, comunque, del diritto di difesa dei deferiti. In ordine alla pretesa violazione del principio "ne bis in idem", va rilevato che il procedimento introdotto con deferimento del Procuratore Federale del 5.2.1999 è stato dichiarato radicalmente nullo, senza rinvio, dalla C.A.F., con delibera del 22.4.1999. Non vi può quindi essere alcuna relazione, nel senso di reiterazione del giudizio sui medesimi fatti, tra il presente procedimento e quello precedente che, essendo stato posto nel nulla dalla C.A.F., non ha ovviamente condotto ad alcun giudicato sul fatto in contestazione.

Del pari, non è ravvisabile un motivo di nullità nella mancata astensione dei Giudici della Commissione Disciplinare, sia perché (come esattamente dagli stessi rilevato) l'istituto della ricsuzione non è previsto dal C.G.S., sia perché non appaiono sussistere nel caso di specie motivi di astensione. Il fatto di aver precedentemente condannato i deferiti con delibere dichiarate nulle in ultima istanza per violazioni procedurali, non suffragato da altre circostanze, neppur suggestivamente indicate dagli appellanti, nulla dimostra in merito alla pretesa "prevenzione" dei Giudici nei confronti dei deferiti.

Passando al merito, la C.A.F. ritiene di dover condividere la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Commissione Disciplinare con ragionamento immune da vizi logici. Né può dirsi che la delibera impugnata abbia travisato o mal interpretato gli indizi di colpevolezza desumibili in primis dal supplemento di rapporto del direttore di gara, ma anche dagli atti istruttori compiuti dall'Ufficio Indagini.

La Commissione Disciplinare ha correttamente attribuito particolare rilievo alle frasi pronunciate dopo il termine della gara dal Mancinelli, recepite distintamente dall'arbitro e dettagliatamente riferite nel supplemento di rapporto. Il significato inequivoco di dette frasi si ricava dal preciso riferimento ad un "patto" concluso tra le parti prima della gara, poi "tradito" sul terreno di giuoco da parte del Potenza Picena. Il momento della conclusione dell'accordo, e quindi della consumazione dell'illecito sportivo, si individua agevolmente nelle ripetute conversazioni telefoniche intercorse tra il Mancinelli ed il Carestia, da quest'ultimo ammesse in sede di indagini. Le giustificazioni del tutto inconsistenti e puerili addotte dal Carestia non sono altro che strumentali allegazioni difensive prive di fondamento. Elementi di riscontro sull'esistenza dell'accordo illecito si ricavano poi - come rilevato dalla Commissione Disciplinare - dalla deposizione resa dall'allenatore del Potenza Picena Mazzieri Rossano, il quale ha riferito di essere stato continuamente apostrofato durante la gara da parte del Mancinelli con frasi contenenti ripetute allusioni a patti non rispettati. È significativo che il Mazzieri, non comprendendo le motivazioni di tali accuse, si sia rivolto al proprio dirigente Carestia, ricevendo rassicurazioni da quest'ultimo, evidentemente consapevole del significato delle frasi proferite dal Mancinelli.

La partecipazione all'illecito del Sagrini, allenatore della Sangiustese, è dimostrata non soltanto dalla sostituzione di alcuni calciatori, effettuata prima della segnatura di tre reti da parte del Potenza Picena, ma soprattutto dall'atteggiamento tenuto dall'incolpato nel corso della gara nei confronti dell'allenatore avversario Mazzieri Rossano, atteggiamento caratterizzato da frasi dal significato inequivoco, non essendo credibile che gli interventi verso il collega della squadra avversaria fossero motivati soltanto dalla durezza

degli scontri di giuoco che si svolgevano in campo. A tale riguardo, il rapporto dell'arbitro non fa cenno ad un eccessivo agonismo dei calciatori ed anzi definisce regolare l'andamento della gara.

La responsabilità nella consumazione dell'illecito sportivo appare, in conclusione, provata per tutti i deferiti.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla S.S. Potenza Picena di Potenza Picena (Macerata) e dal Sig. Carestia Franco, dai Sigg.ri Sagrini Costantino e Mancinelli Florindo e dal Procuratore Federale, dichiara inammissibile l'appello del Procuratore Federale e respinge gli appelli della Società e dei tesserati. Ordina incamerarsi le tasse versate.

7 - APPELLO DEL CALCIATORE CASU MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 23.5.2001)

Marcello Casu ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Comunicato Ufficiale n. 52 del 23 maggio 2001), con cui, in accoglimento parziale, la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo è stata limitata a tutto il 30 aprile 2002, anziché al 30.6.2002.

Sostiene in sostanza il Casu, di essere stato vittima di un errore operato dal Direttore di gara, allorché lo ha indicato come esclusivo autore del fatto che ha formato oggetto del provvedimento impugnato.

Il Casu, infatti, ha ammesso di avere protestato presso il Direttore di gara in maniera scorretta ed irraguardosa, ma ha sostenuto e sostiene di non essere stato egli l'autore del fatto grave di avere "attinto lo stesso con ripetuti sputi al viso".

Essendovi sul punto una prova certa ed inconfutabile, costituita dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto acquisito in giudizio di primo grado, questa Commissione non può non confermare la decisione della Commissione Disciplinare.

Della valenza probatoria di entrambi i referti arbitrali è consapevole il reclamante, tanto è vero che egli ha legato la propria istanza di riforma della decisione all'acquisizione di una cassetta televisiva da cui risulterebbe, in termini di assoluta certezza, che autore del fatto, sarebbe persona diversa, agevolmente identificabile.

Detta prova, ammesso e non concesso che possa essere decisiva ai fini dell'individuazione del responsabile, non può essere acquisita per la preclusione espressa che la norma del Codice di Giustizia Sportiva contempla.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Casu Marcello e dispone incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DEL P.G.S. DON BOSCO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DON BOSCO/LUCIANO ECO DELL'1.5.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 31.5.2001)

La soc. P.G.S. Don Bosco ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 31 maggio 2001 del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, relativa alla gara Don Bosco/Luciano Eco dell'1.5.2001.

Il ricorso è peraltro inammissibile ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. circa la non impugnabilità delle ammende e delle squalifiche ed inibizioni inferiori ai dodici mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come in epigrafe proposto dal P.G.S. Don Bosco di Alessandria ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.S. TRINACRIA T. CUOR DI LEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OUT TRINACRIA/CIAMPINO DEL 2.6.2001 E AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALL'ALLENATORE PALUMBO LUIGI FINO AL 30.6.2002 ED AL CALCIATORE SCALIA ROSARIO FINO AL 30.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 325 dell'8.6.2001)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 316 del 5 giugno 2001 in riferimento alla gara Trinacria/Ciampino del 2 giugno 2001 adottava, tra l'altro, queste sanzioni a carico della società A.S. Trinacria e di suoi tesserati:

- squalifica del campo per tre giornate effettive di gara, ammenda di L. 2.000.000 e penalizzazione di tre punti in classifica;
- squalifica del calciatore Scalia Rosario a tutto il 30 giugno 2003;
- squalifica dell'allenatore Palumbo Luigi a tutto il 30 giugno 2002.

Le punizioni venivano confermate dalla Commissione Disciplinare, come risulta dalla delibera apparsa nel Comunicato Ufficiale n. 325 dell'8 giugno 2001.

L'A.S. Trinacria T. Cuor di Leone ha avanzato appello a questa C.A.F. chiedendo l'annullamento delle sanzioni inflitte alla Società e la congrua riduzione delle squalifiche adottate nei confronti dei propri tesserati.

Prima della discussione del gravame l'A.S. Trinacria ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia limitatamente alle sanzioni riguardanti la Società; su questo punto, pertanto, l'appello deve dichiararsi inammissibile.

Per quel che riguarda le punizioni dei tesserati il gravame è infondato e va respinto.

I fatti sottoposti alla valutazione degli organi di giustizia sportiva sono stati dettagliatamente rappresentati dal Giudice Sportivo e poi riportati integralmente nella delibera della Commissione Disciplinare; è quindi sufficiente farvi riferimento per ribadire l'intenzionalità e la gravità dei riprovevoli episodi di aggressione posti in essere dallo Scalia e dal Palumbo nei confronti di avversari.

Sul punto gli atti ufficiali, che godono di presunzione di attendibilità, risultano redatti in termini particolarmente chiari e convincenti, di tal che non è consentito contrastarne il contenuto con la prospettazione di una diversa ricostruzione degli eventi, frutto di interessi assunti difensivi.

La misura delle squalifiche inflitte, dopo la "doppia conforme" dei primi giudici, non trova ragioni di modifica.

La tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della punizione sportiva della perdita per 0-2 della suindicata gara l'appello come sopra proposto dall'A.S. Trinacria T. Cuor di Leone di Ficuzza (Palermo) e lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DEL CALCIATORE VINCENTI MAURO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, A NORMA DELL'ART. 109 N.O.I.F., DAL FERRANDINA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D - Riunione del 22.3.2001)

Il ricorso proposto da Vincenti Mauro ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Tesseramenti (Comunicato n. 26/D del 22 marzo 2001) va accolto con conseguente concessione dello svincolo.

I fatti sono quelli rappresentati dal testo di entrambi i provvedimenti impugnati e dai ricorsi proposti dal Vincenti rispettivamente al Comitato Regionale ed alla C.A.F..

La richiesta di svincolo è stata rigettata dal Comitato (fl. 8) in quanto "la società ha prodotto sufficienti documenti atti a dimostrare l'inesistenza del diritto allo svincolo del calciatore".

I documenti, cui fa generico riferimento il Comitato, sono costituiti dai referti redatti dai Direttori di gara in occasione degli incontri disputati dal Ferrandina Calcio rispettivamente con il Campobasso, il Barletta, il Melfi ed il Galatina.

Il Vincenti ha sempre sostenuto e sostiene, invece, di non essere stato assolutamente utilizzato, nemmeno in sostituzione, in occasione della gara disputata il 28.11.1999 dal Ferrandina con il Galatina.

La circostanza dedotta era ed è di decisiva importanza, in quanto la partecipazione o meno a detta gara implica la sussistenza o meno del presupposto della fondatezza della richiesta di svincolo.

Esaminati attentamente gli atti, questo Collegio deve rilevare che effettivamente, in occasione della gara disputata il 28.11.1999 fra il Ferrandina ed il Galatina, il Vincenti, benché indicato nella lista data al Direttore di gara, non fu utilizzato nemmeno in sostituzione di altro calciatore.

Esso Vincenti è indicato con il n. 14.

Dal referto del Direttore di gara risulta: "al 27° del secondo tempo esce il n. 10 ed entra il n. 15; al 29° del secondo tempo esce il n. 8 ed entra il n. 13".

Non è esatto quindi, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, che il Vincenti abbia partecipato a 4 gare, per cui non avrebbe avuto diritto all'accoglimento della richiesta di svincolo.

Questo gli deve essere invece accordato in applicazione delle norme che regolano la materia.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Vincenti Mauro, annulla l'impugnata delibera e dispone lo svincolo d'autorità per inattività in favore del reclamante, a norma dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsi la tassa versata.

